ARRESTO

DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

CHE ANNULLA LA DECISIONE

DELLA 2.ª CAMERA DELLA G. CORTE CIVILE DI NAPOLI

NELLA CAUSA

TRA IL SINDACO APOSTOLICO DE' FRATI ALCANTERINI
IN S. LUCIA DEL MONTE

CONTRO

I FRATELLI BIFULCO

Requisitoria del P. Ministero
e decisione in grado di rinvio della prima Camera
uniformi ai principii della Corte Suprema

NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI ANDREA FESTA
Strada S. Giov. a Carbonara n.° 104.
1850

Si haeredes malitiose pecuniam detineant contra formam testamenti, nec eam velint commendare alicui Fideli pro Fratrum necessitatibus dispensandam, possunt Fratres Ordinariis denunciare iniuriam defuncti, et suam, sine perfectionis suae detrimento. Nec tamen possunt ipsi haeredes iudicialiter repetere sicut suam, quamvis sit eis debita quaecumque portio testamenti.

Così il Serafico San Bonaventura nel suo rigidissimo Comento sul capo IV, delle Regole di San Francesco di Assisi.

FATTO

D. Giuseppe Bifulco di Ottaiano, devotissimo della Riforma Alcanterina, in Dicembre 1804 si trapassò con sensatissimo testamento.

In questo, per esser'egli celibe, scrisse coeredi nel suo ricchissimo patrimonio, che oltrepassa di molto i doc. 100000. di beni fondi, i menzionati tre suoi Nipoti D. Pasquale, D. Arcangelo, e D. Niccola Bifulco.

Prescrisse alquanti vistosi legati a vantaggio delle di costoro germane sorelle.

Indi commise a' medesimi di dare dalle sue rendite ereditarie che in realtà ascendono a più di annui docati 6000, in ogni anno in perpetuo annui doc. 120 indeminuti, quadrimestratamente, dal dì di sua morte, al Convento de' Frati Alcanterini in S. Lucia del Monte, a *titolo però di elemosina;* e di alloggiarli ben ancora nel conferirsi ivi per la questua del vino, che avrebbon riposto nel cellaio del suo casino al *Terzigno*, com'esso avea per lo addietro praticato.

Facoltò i Frati, non eseguendo i divisati suoi Nipoti tali suoi incarichi, di obbligarli, giusta le leggi, allo adempimento.

Contenti i coeredi delle ricchezze rimasteli dal benefico Zio, non indugiarono un momento a chiederne allora, senza riser-

va, o protesta di sort'alcuna, nella G. C. della Vicaria, ed ottenerne il corrispondente decreto di preambolo co' pesi scritti in quel testamento, e ad esemplarmente adempiere la commessali prestazione a favore dello accennato Convento da Dicembre 1805 fino ad Aprile 1815; da qual' epoca si negarono a continuarne la esecuzione.

Il Sindaco Apostolico di Esso pazientò fino al Mese di Giugno 1822., valendosi sempre di umili, e reiterate preghiere per conseguire alle buone la soddisfazione, ch'Eglino con verbali dilatorie lusinghe fecero per tanti anni di giorno in giorno sperare.

Finalmente, non potendo trascurare di più i suoi doveri; giacchè la legge dello Instituto Francescano non permette ai Frati di stare in giudizio si determinò citarli in questo Tribunale Civile per lo pagamento dello arretrato non meno, che del corrente altresì.

Con sentenza contumaciale i Giudici componenti la quarta Camera del suddetto Tribunale condannarono i Fratelli Bifulco anche colla clausola provvisionale, a pagare lo importo di tutte le annate scorse, e non soddisfatte, una colle spese della lite.

Vi si opposero Essi, e cominciarono ad impegnare i talenti più cospicui del Foro in di loro difesa.

Nel disame del gravame i quattro signori Giudici votanti si divisero in parità di sentimenti.

Venne il primo Presidente del Tribunale allora, ed ora Giudice nella G. C. Civile, Signor D. Gaetano Tavassi, a dirimerla.

Fu per tanto la stessa confermata in ogni sua parte, precedenti dotte, ed uniformi requisitorie di coloro, che trovavansi in quel Tribunale a sostenere la Regia Procura; e venne redatta con erudizioni consentanee a ciò, che i rispettivi Avvoca-

ti nell' alta contraddizione impreso, e sostenuto aveano, dal Giudice D. Luca Zaccara, che fu il relatore della causa.

Lo avere soccumbito dinanzi a' primi Giudici i Rei convenuti l'impegnò sempre più a dolersene nella G. C. Civile, ove, con difformità di sentimenti, e senza secondar le conclusioni di chi funzionò nella Camera da Pubblico Ministero; si vide inaspettatamente emanata decisione, con cui si disse, *che il Sindaco Apostolico de' Frati Alcanterini in S. Lucia del Monte, Signore D. Giovanni Scala, non ha azione di chiedere giudiziariamente il legato di doc. 120, l'anno, lasciato dal fu D. Giuseppe Bifulco con testamento del dì 27 Dicembre 1804. restando in libertà degli eredi di soddisfarlo di loro spontanea volontà — Spese compensate, e multa rimessa.*

Tal decisione rimase seguentemente annullata a voti uniformi dalla Corte Suprema di Giustizia, in seguito di saggia arringa di quel Sig. Avvocato generale.

Arresto della Corte Suprema di Giustizia.

Inteso il Pubblico Ministero, che ha conchiuso per l'annullamento della impugnata decisione.

Attesochè D. Giuseppe Bifulco di Ottajano col suo testamento istituì eredi tre suoi nipoti D. Pasquale, D. Nicola, e D. Arcangelo Bifulco, e quindi dispose così: *Item gravo detti miei eredi di dovere dal giorno della mia morte in avanti, ed in perpetuo, et mundo durante corrispondere* A TITOLO DI ELEMOSINA *al Venerabile Convento de' Padri Alcanterini di S. Lucia del Monte annui doc. 120, e questi terziatamente, esenti pure da ogni peso, come sopra, all'infuori dell'obbligo, che l'ingiun-*

go di dovere, secondo da me si è praticato, dare l'alloggio ai Frati di questo Convento, quando verranno qui a questuare, ed il comodo di riporre il di loro vino nel cellajo di cotesto casino al Terzigno, ed affinchè esattamente si adempisse al pagamento de' suddetti annui doc. 120, voglio, che in caso di mancanza possa il suddetto Convento agire nei Tribunali, e dove convenga, per far obbligare li detti miei eredi a tal pagamento, mentre così è mia volontà: Gli eredi adirono senza veruna riserva la eredità, ed adempirono la volontà del Zio a questo riguardo sino al dì 30 aprile del 1815.

Attesochè quantunque sia vero, che i Frati Minori di S. Francesco di Assisi, secondo le rigide Regole di questo Santo Fondatore, viver debbono in una povertà assoluta; e che per effetto della Clementina *Exivi de V. S.* dichiarativa delle citate Regole, non possono nè ricevere, nè ritenere qualunque proprietà, o annue rendite, non è men vero, che Innocenzo III, ed Onorio III, che regnarono nell'epoca più fervorosa dell'Ordine Francescano, approvarono la Regola del Patriarca d'Assisi, che stabiliva per patrimonio de' suoi Figli tutto ciò, che o in genere, o in danajo li sarebbe pervenuto *a titolo di elemosine* da' loro travagli, preci, e giornaliere questuazioni, per servirsene in comune, e non personalmente. Ma più da vicino: Urbano VIII con le sue Bolle del 1637, e 1642 espressamente permise, che potessero i Frati sudetti ricevere de' legati anche perpetui, *a titolo però di pura elemosina.*

Attesocchè non ha dubitato la G. C., che il Sindaco Apostolico, nominato dai Frati, ai termini delle loro Costituzioni, potesse stare in giudizio, e domandare i legati, che in lor favore siano stati disposti; ma solo ha creduto, che il legato perpetuo di somme ripugni a quella povertà, che vien loro inculcata, ed ha confuso così il legato di un annua somma col legato di una rendita annuale.

Attesochè le annue rendite, di cui fu proibito l'acquisto, erano allora riputate un'immobile, o sia, che trasferivano un dritto di proprietà, siccome è spiegato nella Decretale di Clemente: Che il divieto delle annue rendite non è in verun modo adattabile ne' legati di somme benanche perpetue: Che la perpetuità non costituisce un vizio intrinseco del legato, soprattutto, allorchè trattasi *di alimenti, e di elemosine*, quali sono ordinariamente durevoli, finchè vive la persona, o esista il Corpo Morale, a cui siansi lasciati per testamento: Che di fatti la Costituzione di Urbano VIII., cioè, quella; con cui si approvarono nel 1642 i Statuti proposti dalla Congregazione Generale pei Riformati, dichiarò, che i legati, o a tempo, o perpetui, si potevano riscuotere dai Frati Minori *come elemosine* qualora si fossero spontaneamente pagati dagli eredi: Che ciò è precisamente confermato dalle particolari Costituzioni dell'Ordine Alcanterino, benchè siano dirette alla più stretta osservanza delle Regole.

Attesocchè siano anche notevoli l'espressioni usate dal testatore Bifulco nell'avere stabilita quest'annua prestazione. Egli, per non degradarla dalla natura di una mera *elemosina*, non contento di averlo espresso, evitò pure le voci *di annuo legato*, ed ingegnosamente si prevalse di una espressione, che importava un dovere negli eredi piuttosto, che un dritto ne'Frati, Una elemosina stabilita con tanta riserva non è certamente opposta alla delicatezza delle Regole di S. Francesco.

Attesochè costando manifestamente della volontà di D. Giuseppe Bifulco in riguardo ai Padri Alcanterini, è sempre ben giusto, che abbia il suo pieno adempimento: sia l'osservanza della volontà de' defunti di Dritto pubblico, o privato; sia di Dritto Civile, o naturale: non è a dubitarsi che tutte le Legislazioni ne furono sempre gelosissime. E che altro rimane di sollievo alla nostra meschina mortalità, se ci sia tolta anche la

fiducia, che siano assicurate dopo la nostra morte l'estreme nostre volontà (1)?

Attesochè le invocate leggi contro l'Ammortizzazione non siano applicabili alla causa. È vero, che il nostro Sovrano, dopo di avere rinnovato nel 1769, il divieto ai Luoghi Pii Ecclesiastici di acquistare gl'immobili, col Rescritto de' 28. Agosto 1771, estese anche la proibizione agli effetti mobiliari, ed alle somme pecuniarie: ma queste leggi nulla han di comnne coi Religiosi mendicanti, i quali, per lo di loro voto di povertà, sono incapaci di acquisto, e non si possono applicare in verun modo *alle elemosine*, colle quali debbono alimentarsi: Che difatti son risaputi i motivi legali, che rendono inapplicabili ai Mendicanti le leggi della vietata Ammortizzazione, giacchè, per espressi stabilimenti del Dritto Romano, e soprattutto per la legge 3. *D. de his*, *quae pro non scriptis habentur* (2),

(1) La Corte Suprema, che ragiona sempre colle voci delle leggi, si valse in questo rincontro delle frasi stesse usate dallo Imperador Costantino, allorchè prescrisse di doversi serbare illeso il diritto di liberamente disporre de' proprii beni, e di doversi da'Magistrati rispettare la volontà de' testatori, massimamente ove trattisi di eseguire pie disposizioni: *Habeat unusquisque licentiam Sanctissimo Catholico, venerabilique Concilio decedens bonorum, quod optaverit, relinquere, et non sint cassa iudicia eius: Nihil enim est, quod magis hominibus debeatur, quam ut supremae voluntatis, postquam aliud iam velle non possunt, liber sit Stylus, et licitum, quod iterum non redit, arbitrium l. 1. C. de Sacros. Eccles.* Veggasi quanto dottamente chiòsò Dionigi Gottifredo sn di questo Rescritto.

(2) Il responso è del Giureconsulto Marciano, che dettò così: *Si in metallum damnato quid extra causam alimentorum relictum fuerit: pro non scripto est, nec ad Fiscum pertinet: nam poenae servus est, non Caesaris, et ita Divus Pius rescripsit.*

Da questo Responso presero i Scrittori, Francesi soprattutto, argomento a sostener, che la legge di Ammortizzazione non colpisce mai quei Corpi Morali, che per di loro Instituto sono incapaci a fare acquisti; di sortachè per Essi si ha come non scritta, nè emanata; e ciò per lo as-

l'assoluta incapacità degli acquisti giammai si estende alle prestazioni alimentarie, tra le quali van comprese *l'elemosine*, come l'unico mezzo, con cui debbono i Frati Minori sostentarsi a norma delle Regole.

Attesochè avendo la G. C. trascurate queste giuste vedute della causa, ha violato non solo quei principj di Disciplina Ecclesiastica, che sono tra noi ricevuti, ma anche la espressa volontà del testatore Bifulco, la quale fu accettata dai di lui eredi, e da' medesimi riconosciuta, ad eseguita.

Per siffatte considerazioni la Corte Suprema annulla la decisione impugnata, e rimettendo le cose nello stato antecedente alla medesima, rinvia la causa per nuovo esame alla stessa G. C. Civile di Napoli in altra Camera, ed ordina di restituirsi il deposito.

Requisitoria del P. Ministero in grado di rinvio.

Copia ec. — Napoli 8 novembre 1824. — Signori — D. Giuseppe Bifulco col suo testamento del 22 dicembre 1804 scrisse eredi tre suoi nipoti D. Pasquale, D. Niccola, e D. Arcangelo Bifulco, figli del predefunto suo Fratello. Ordinò indi, come siegue.

Item gravo detti miei Eredi di dovere dal giorno della mia morte in avanti, ed in perpetuo, et, Mundo durante, *corrispondere a titolo di elemosina al Venerabile Convento de' PP. Alcanterini di S. Lucia del Monte annui doc. 120*,

---

sioma di Diritto, dettato dallo stesso Giureconsulto nella medesima legge §. 2., che *quae in eam causam pervenerunt, a qua incipere non poterant, pro non scriptis habentur.* Sul quale assioma è a vedersi quel, che maestrevolmente ne comentò Jacopo Cujacio *nella osservazione 15. del libro 18. di sue osservazioni tom. 3. pag. 519. lit. C. D. E.*

e questi terziatamente , esenti pure da ogni peso , come sopra , all'infuori dell'obbligo , che l'ingiungo , di dovere , secondo da me si è pratticato , dare l'alloggio ai Frati di questo Convento, quando verranno qui a questuare, ed il comodo di riporre il di loro vino nel cellajo di cotesto Casino al Terzigno. Ed affinchè esattamente si adempisse al pagamento de' suddetti annui doc. 120, voglio, che , in caso di mancanza , possa il suddetto Convento agire ne' Tribunali, e dove convenga , per fare obbligare li detti miei Eredi a tal pagamento , mentre così è mia volontà.

Gli eredi scritti corrisposero l'elemosina dalla morte del testatore fino ad aprile 1815. Di poi l'attrassarono. Ciò dette motivo al Sindaco Apostolico , addetto al Convento di S. Lucia del Monte , di convenirli nel Tribunal civile di Napoli , e chiedere la soddisfazione di tutto l'arretrato.

Il Tribunale , in contumacia de' signori Bifulco, li condannò al pagamento di tutte l'elemosine non soddisfatte. Essi si opposero, allegando la incapacità de' Frati, così per la Regola del lore Istituto , come per le leggi di Ammortizzazione.

Il Tribunale, in seconde cure , discusse tali opposizioni , e le rigettò.

I signori Bifulco ne appellarono. Ed in appello aggiunsero altri motivi non dedotti in prima istanza. Essi dissero , che il Sindaco Apostolico non aveva dritto di stare in giudizio : ed oltre a ciò gli erano di ostacolo le leggi dell' Albinaggio: che i Frati non potevano fare alcuno acquisto senza la Reale approvazione: che ai medesimi ostava la prescrizione per l'arretrato al di là de' cinque anni : che in fine dovevano essi eziandio ritenere l'importo de' pubblici pesi.

La Gran Corte con sua decisione contumaciale del 21 giugno 1823 confermò la sentenza de' primi Giudici. In grado poi di opposizione prodotta dai signori Bifulco a 3 settembre dell'i-

stesso anno dichiarò, che il Sindaco Apostolico non avea dritto di dimandar giuridicamente il legato degl' annui doc. 120 fatto da D. Giuseppe Bifulco ai Frati Alcanterini. Rimise nella libertà degli eredi del medesimo di soddisfarlo di loro spontanea volontà.

Di questa decisione il Sindaco Apostolico ne produsse ricorso per annullamento. E la Corte Suprema ai 29 aprile di questo anno la cassò. Ed ecco, come la causa ritorna al nuovo esame di questa Gran Corte, per discutersi le opposizioni prodotte da' signori Bifulco contro alla decisione contumaciale del 21 giugno 1823.

Dalle cose opposte da' signori Bifulco tanto nel Tribunale Civile di Napoli, che in questa Gran Corte, ne sorgono le seguenti quistioni.

1. I Frati Alcanterini son capaci di ricevere annue, e perpetue elemosine, ovvero ostano ad essi le Regole del loro Istituto, e le leggi di Ammortizzazione?

2. In caso di renitenza degli Eredi di un pio disponente, posson questi anche essere giuridicamente astretti dal Sindaco Apostolico a prestar l'elemosina? Ostano a Costui le leggi dell' Albinaggio?

3. Per ricevere i Frati Alcanterini l'elemosina ad essi lasciata da D. Giuseppe Bifulco, avean bisogno di una Sovrana autorizzazione?

4. Può il Sindaco Apostolico chieder tutto l'arretrato, ovvero gli osta la prescrizione?

5. Possono i Fratelli Bifulco ritener l'importo de' pubblici pesi?

Sulla prima.

I Fratelli Bifulco desumono la incapacità de' Frati Alcannerini di S. Lucia del Monte dalla Regola, e dal testamento

di S. Francesco d'Assisi; dalla Riforma di S. Pietro di Alcantera; dalla Clementina *Exivi de verborum significatione*; e da una deliberazione della Sacra Congregazione eretta per li affari de' Minori Osservanti del dì 14 giugno 1628.

S. Fraucesco vietò ai suoi seguaci di appropriarsi beni immobili. Li prescrisse di vivere, come peregrini in questa terra, nella povertà, e nella umiltà, cercando con fiducia l'elemosina. Li esortò a non vergognarsene, perchè Cristo, Nostro Signore, volle anche comparire da povero in questo Mondo. Li assicurò, che questa era la via, che li conduceva all'eterna felicità. Ecco le parole della sua Regola, approvata da Onorio III. nella Costituzione *Solet annuere*.

Fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem, sed tamquam peregrini, et advenae in hoc saeculo, in paupertate, et humilitate, Domino famulantes, evadant pro eleemosyna confidenter. Nec oportet verecumdari, quia Dominus pro nobis se fecit pauperem in hoc Mundo. Haec sit portio vestra, quae perducit in terram viventium, cui, dilectissimi Fratres, totaliter inhaerentes, nihil aliud pro nomine Domini nostri Jesu Christi in perptuum sub coelo habere velitis.

E nel suo testamento poi il Santo Patriarca a suoi seguaci ricordò, ch'egli travagliava colle proprie mani, e quindi ordinò ad essi anche di travagliare, non per cupidigia di avere il prezzo de' loro lavori, ma per evitar l'ozio, ed essere ad altri di buon esempio. Li esortò a non disturbarsi, se non si soddisfaceva loro il prezzo de' proprj lavori, ma di ricorrere alla Mensa del Signore, dimandando l'elemosina. Di tal testamento son queste le proprie parole, riportate da *de la Haye tom.* 1.

Et ego manibus meis laborabam, et volo laborare, et omnes alii fratres mei firmiter volo, quod laborent de labo-

ritio, quod pertinet ad honestatem. Et qui nesciunt, discant, non propter cupiditatem accipiendi pretium laboris, sed propter bonum exemplum, et ad repellendam otiositatem. Et quando non daretur nobis pretium laboris, recurremus, ad mensam Domini, petendo eleemosynas ostiatim.

S. Pietro di Alcantera nella sua Riforma non alterò mica quando S. Francesco avea disposto intorno alla povertà. Egli si occupò soltanto dell'ampiezza delle celle, del modo, come dovevano vestire i Religiosi, del letto, che dovevano usare, del pranzo de' medesimi, e del tempo, nel quale far dovevano la provvista dell'olio, e de'legumi: Vietò loro di ricevere elemosina per le messe, ma l'impose di applicarle tutte per li Benefattori.

Clemente V. nella citata Clementina altro non fece, se non dichiarare, che le annue rendite son dalla legge annoverate tra gl'immobili, così, ripugnando alla povertà de'Frati di possedere stabili, era ad essi vietato anche di possedere rendite. Eccone le parole:

Cumque annui redditus inter immobilia censeantur a jure ac hujusmodi redditus obtinere paupertati, et mendicitati repugnet, nulla dubitatio est, quod praedictis Fratribus redditus quoscumque, sicut et possessiones, vel earum etiam usum recipere, vel habere non licet.

La Sacra Congregazione poi, tanto nella sua deliberazione del 1628., che nella risoluzione di alcuni dubbj intorno all'elemosine, stabilì, quanto siegue.

Vietò alle Religioni mendicanti d'indurre, ed obbligare alcuno a lasciarle una elemosina perpetua. Non vietò ad esse di ricevere quell'elemosine, che spontaneamente si davano, o si lasciavano. Volle solo, che si premettesse una protesta che ciò, che si dava, non si dava *ex jure, sed ex gratia*, mentre Esse non avevano dritto a riceverla, ma ad averle soltanto per elemosina.

Che se l'Erede di qualche pio disponente era renitente a prestar l'elemosine lasciate ad essi mendicanti, non vi poteva esser costretto in via giudiziaria. Che anzi dichiarò la Sacra Congregazione, che non erano tali Eredi obbligati neppure in coscienza.

La Sacra Congregazione stabilì in fine, che l'elemosine in generi ricever si potessero dai Frati: quelle poi in danaro dal Sindaco Apostolico.

Noi vi rassegnaremo, o Signori, alcune osservazioni intorno alla Regola del Santo Patriarca, ed alla deliberazione della Sacra Congregazione, per mostrarvi ad evidenza, che le medesime non sono di ostacolo ai Frati Alcanterini, onde ottener la limosina ad essi lasciata.

Il Patriarca S. Francesco si penetrò di quel precetto Evangelico. Non vi occupate, dicendo, che mangeremo, che beveremo, di che ci copriremo? Il vostro Padre Celeste sa, di che avere bisogno. Quindi volle formare una Regola, che a questo Divino precetto fosse la più conforme. Onde prescrisse, che non potessero i suoi seguaci nè acquistare, nè possedere beni stabili. Non vietò però loro di dimandare, e ricevere l'elemosina.

E come poteva il S. Fondatore diversamente disporre? Egli desiderava di raccogliere uno stuolo immenso di uomini Cristiani, che battessero la strada della perfezione; ed è presumibile poi che mentre ad essi nulla lasciava pel proprio sostentamento, li avesse vietato ancora di procacciarselo coll'elemosina? In tal caso li avrebbe sicuramente mandati a morte, con esporli al freddo, ed alla fame.

Non fu questo certamente il fine del Santo fondatore. Egli volle, che i suoi Frati non fossero distratti dalla cura de'beni temporali, nè immersi mai nello strepito del Foro, ma dedicati tutti alla contemplazione, all'orazione, ed all'opere manuali, alle quali erano allora addetti; che anzi volle ne'suoi Seguaci

i ispirare quella fiducia, che Cristo, nostro Signore, ispirò agli Apostoli, cioè, di non poggiare mai le speranze del loro sostentamento sulle terrene possessioni, ma nella Divina Provvidenza, sicuro, che Iddio non li avrebbe privati giammai di ciò, che bisognava ad essi pel parco, e ristretto sostentamento.

In questi pensieri, in queste vedute del Santo, non vi è certamente il divieto di ricevere l'elemosina, unico Patrimonio lasciato ai Mendicanti.

Nulla vi diciamo intorno alla Riforma di S. Pietro d'Alcantera, poiche questo Santo riformatore non alterò punto la Regola di S. Francesco relativamente all'elemosina. Aggiunse soltanto un altro divieto ai Riformati di non ricevere alcuna elemosima per Messe, ma di applicarle tutte per li benefattori. Se adunque non possono gli Alcanterini aver nè anche quello, che agli altri Sacerdoti è permesso, come viveranno, come faranno le spese necessarie al Culto, come manterranno i Tempj, e le case di loro abitazione? Ed ecco sempre più confermato, che nè il Fondatore, nè il Riformatore, vietarono giammai di riceversi l'elemosina.

Nulla vi dico, o Signori, intorno alla Clementina *Exivi*, perchè questa non appartiene alla quistione in esame. Non si tratta di acquisti di stabili, nè di rendita dei medesimi, ma di una spontanea elemosina, che un pio Testatore ha lasciata ai Frati.

La Sacra Congregazione nè anche vietò l'acquisto dell'elemosina spontanea. Volle soltanto, che si premettesse una protesta, che non si potesse ricevere *jure*, ma *ex gratia*, e per pura elemosina, poichè S. Bonaventura, nel definir la vita dei Mendicanti, aveva scritto: *Haec est vera, et pura vita mendicorum, quod datur ex gratia recipere, non ex jure.* E qual è mai la specie, che viene in esame? Non è forse quella di

riceverla *ex gratia?* Certamente che sì. Il pio disponente volontariamente lasciò ai Frati l'elemosina. Ne affidò la esecuzione a' suoi eredi. Quindi la delibò dal patrimonio, che ad essi lasciava. Costoro adunque nulla contribuiscono dalle proprie sostanze, ma come nudi, e semplici Ministri devono eseguire la volontà del defunto, e dalle sue sostanze dare l'annua corrisponsione. Questa certamente non è nel divieto della S. Congregazione.

Ma, per portare questo argomento fino alla evidenza, conviene far parola dell'Indulto Pòntificio di Papa Urbano VIII del 1637 rapportato dal de Ferrarris nella sua Biblioteca sotto la parola *Legatum*. Il Pontefice, per serenare le coscienze de'Frati Mendicanti, dichiarò, che potevano essi per modo di elemosina lecitamente, validamente, e con sicura coscienza possedere i legati perpetui, e certi, ed altri proventi annui, consentanei alla purità della loro Regola, a titolo, cioè, di limosina, non ostante qualunque Costituzione Apostolica, dichiarazione, o conferma in contrario, mentre a tutte Egli derogava. Son queste le sue parole.

Insuper ad serenandas Fratrum conscientias declaramus dictos Conventus, Fratresque minores respective licite, valide, tuta et salva conscientia tenere posse annua, et perpetua *legata, vel certos alios reditus, aut proventus annuos, et perpetuos praefatae puritati Regulae consentaneos per modum eleemosynae.*

Pare, che dietro di questo Pontificio Indulto dubbitar più non si possa, che i Frati Alcanterini possano lecitamente ricevere l'elemosina ad essi lasciata da D. Giuseppe Bifulco.

Ma qui, ripigliano i di lui Nipoti, che se le Regole, e le altre disposizioni Ecclesiastiche ciò non proibiscano ai Frati, loro lo vieta la lègge di Ammortizzazione de' 9. Settembre 1769.

Si fatta intrapresa però de'Fratelli Bifulco è di tanto poco

momento, che basta rammentare la legge, per escluderla. Questa vietò ai luoghi Pii di far nuovi acquisti di beni stabili, o di quelle rendite, che agli stabili si equiparono, perchè non se ne arrestasse la circolazione, ma non intese di vietar giammai l'acquisto di una elemosina da servir per alimenti, tanto favoriti da tutte le Legislazioni.

I Romani, per allontanar gli uomini dal delitto, privavano i condannati ai metalli della Cittadinanza, e di tutt'i privilegj della medesima. Quindi l'Imperator Pio rescrisse, che si riputavà non iscritto tutto ciò, che col testamento si lasciava al condannato. Eccezione di questa regola però era il legato degli alimenti, poichè prestar si doveva anche al condannato *L. 3. D. de. his, quae pro non script. hab.*, *et L. 11. D. de alimentis legatis*.

In fine, perchè si disputa di ciò, quando coll'articolo 15 del Concordato del 1818 si permise ai Luoghi Pii il libero acquisto de' beni? Quindi, quando anche si volesse seguire la strana idea de' Bifulco, pure si deve conchiudere di esser caduta la loro opposizione in quel caso, dal quale non può cominciare, e seguentemente essere di niun vigore.

Sulla seconda.

Si dice da' Fratelli Bifulco, che la Sacra Congregazione espressamente vietò di potersi esigere giudiziariamente le annue prestazioni legate ai Frati. Or come possono al presente venir essi costretti dal Magistrato a prestarle?

Il divieto della Sacra Congregazione fu diretto ai Frati, e non al Sindaco Apostolico. Quindi, se i Frati non possono stare in giudizio, lo può bene la S. Sede per mezzo del suo Proccuratore, ch' è appunto il Sindaco Apostolico.

È noto, che i Pontefici Romani prevedendo, che l'immenso

stuolo de' Seguaci di S. Francesco non poteva sussistere colla minuta elemosina, che poteva raccogliere *ostiatim*, dichiararono, che il dominio dell'elemosine era presso la S. Sede, la quale destinava a ciarcun Convento un Proccuratore, che potesse a nome della medesima agire anche in giudizio, raccoglier l'elemosine, e distribuirle poi nei bisogni dei Conventi. Così Martino IV. nella Bolla *Exultantes in Domino*. Così Martino V. nella Bolla *Amabiles fructus*. Così Innocenzo XI. nella Bolla *Sollicitudo pastoralis*. E così tanti altri, che lunga cosa sarebbe il rammentarli tutti. Se dunque è vietato ai Frati di agir direttamente in giudizio, non è proibito certamente al Sindaco Apostolico. In fatti la S. Congregazione de'Frati parlò, e non del Sindaco, poichè facoltà non aveva di distruggere quello, che si era disposto dai Romani Pontefici, e ricevuto ne' Regni Cattolici.

E di fatti la S. Congregazione del buon Regime di Roma nel 1625 approvò un legato di scudi 10 all' anno per la pietanza, e di altri scudi 15 pel vino fatto ai Minori Osservanti di Camerino.

La stessa S. Congregazione nel 1661. dispose, che il Governatore di Nocera nella Romagna provvedesse, che quel Comune pagasse ai Minori Osservanti gli scudi 7, e bajocchi 50. assegnati a titolo di vestiario.

E quel, ch'è più, la S. Congregazione, interprete del Concilio Tridentino, nel 1697. obbligò gli eredi di Baldassarre de Calvanis a pagare ai Pp. Cappuccini di Gessi tutto l'attrasso a ragione di giulj 7. la settimana, e d'impiegare il capitale corrispondente a questa settimanile prestazione, come il testatore aveva prescritto. Si riscontri il de Ferrariis nella sua Biblioteca alla parola *legatum*.

I Signori Bifulco non rifinano. Dicono essi, che quando anche fosse al Sindaco Apostolico permesso di stare in giudizio, pure non può egli ricevere elemosina; perchè gli ostano le leggi dell'Albinaggio.

Che nuova intrapresa è questa? Il testamento di Giuseppe Bifulco fu scritto nel 1804, quando presso di Noi avea luogo il Dritto Romano, ed a questo erano ignote le voci dell'Albinaggio. Col medesimo era vietato soltanto di scrivere Eredi, o lasciar legati ai Peregrini, ed agli Stranieri *L. 6. §. 2. D. de haeredibus instituendis, Auth. Omnes peregrini C. Com. de succes.* Nella specie chi è mai il Peregrino, e Straniero? Non lo era Giuseppe Bifulco testatore, non lo sono gli Alcanterini; son pure dessi tutti sudditi del Re N. S.; quindi non sono applicabili le leggi, che imperavano nel tempo della fazione, ed apertura del suo testamento.

Ma si dice, straniero è il Pontefice, a nome del quale agisce il Sindaco Apostolico. Che strana idea è questa? Il Pontefice Romano è Cittadino in tutto l'orbe Cattolico. Quindi non è colpito dalle leggi dell'Albinaggio. Che se tale fosse, non sarebbero nè anche a lui applicabili tali leggi, perchè egli non raccoglie l'elemosine, e le estra regna, ma le addice ai Sudditi di S. M.

In fine al presente queste leggi invano s'invocano. Imperciocchè piacque al nostro Sovrano di dichiarare col Reale Decreto de' 12 Agosto 1818 che le leggi dell' Albinaggio non avessero luogo co' Sudditi di quelle Nazioni, presso le quali questo dritto non si esercitava. E come in Roma il dritto dell'Albinaggio non si esercita sopra i sudditi di S. M., così esercitar nol potremo Noi sul Papa, quando anche Questi fosse straniero a noi Cattolici.

Sulla terza.

I Frati non avean bisogno di Sovrana approvazione per ricevere l'elemosina ad essi fatta da D. Giuseppe Bifulco. Imperciocchè il di costui testamento fu scritto, ed aperto sotto l'im-

pero delle vecchie leggi, quando i Corpi leciti, ed approvati dalla Suprema Potestà, potevano senza tale formalità accettare, ricevere eredità, e legati.

La prima volta, che presso di noi s'introdusse questa formalità, fu, allorchè ebbe tra Noi luogo il Codice Civile. Coll'art. 910 del medesimo fu tanto prescritto, e ripetuto poi coll'art. 826 delle nostre leggi Civili. Or in questa epoca i Frati Alcanterini avevano acquistata incommutabilmente l'elemosina in quistione, ed il di loro dritto non poteva esser colpito da leggi posteriori.

Tutto ciò però disputar si potrebbe, se si trattasse dell'acquisto di una eredità, o di un legato, ma noi versiamo nella consecuzione di una elemosina. Or come questa è diretta ad alimentare i Mendicanti, e non a renderli possidenti, perciò non vi bisogna la Sovrana approvazione.

In fatti non vi è esempio, che i Frati Alcanterini abbiano dimandata l'autorizzazione per l'elemosine ad essi lasciate. Ed in vero avendo D. Gio. Battista Maresca ad essi lasciata una limosina di carlini 15 al mese, i Frati l'accettarono, e l'esigevano in pace. Piacque poi al compratore del fondo ereditario, sul quale quella prestazione gravitava, di transigerla per certa somma pagabile in una volta. Allora il Sindaco Apostolico ricorse al Re, N. S., pel suo Sovrano assenso. E S. M., lungi dal dichiarare rei i Frati per l'accettazione dell'elemosina, con Real Decreto del 17 Aprile di questo anno autorizzò il Sindaco Apostolico ad eseguire la progettata transazione. Laonde in vano si grida dai Fratelli Bifulco, che la mancanza dell'autorizzazione abbia cancellata l'elemosina.

Sulla quarta.

Non osta ai Frati la prescriziene, ma i Signori Bifulco sono obbligati a soddisfare intero tutto l'arretrato.

Non v'ha dubbio, che le nostre leggi dichiarano soggetto a prescrizione tutto ciò che si esige ad anno, o a termini periodici più brevi *art.* 2183. Ma le stessi leggi stabiliscono, che la prescrizione s'interrompe, quando il debitore riconosca il dritto di Colui, contro al quale era incominciata *art.* 2154.

Ora i Fratelli Bifulco han riconosciuto tanto, che l'attrasso dal 1815 formava il loro debito; che con offerta reale han tutto esibito ai Frati. Essi adunque ban riconosciuto il proprio debito, e seguentemente hanno interrotta quella prescrtzione: della quale si vogliono ora giovare. E poi sono improprie le voci di prescrizioni negli atti facoltativi, come sono l'elemosine, chè spontaneamente si danno, e gratuitamente si ricevono, sopratutto su le labbra di Chi altro non è, se non una semplice mano ministra esecutrice.

Sulla quinta.

Il testatore Giuseppe Bifulco lasciò ai Frati annui docati 120 esenti da ogni peso, ed in tal guisa gravò i suoi eredi di corrisponderli. Quindi essi, che hanno accettata, ed eseguita la disposizione del defunto non possono esentarsi di pagare indeminuta quest'annua somma.

I Fratelli Bifulco però credono, che l'assunto loro sia garentito dalla legge degli 8 novembre 1806, colla quale fu prescritto, che da' debitori ritener si potesse la decima non ostante qualunque patto in contrario.

Non vi ha dubbio, che tale sia la disposizione di tal legge. Essa però ai Fratelli Bifulco non giova, mentre con varie risoluzioni posteriori alla legge fu dichiarato, che Coloro, i quali avevano rinunciato al beneficio della stessa, o questa si fosse contro ad essi interpetrata, non potevano ripetere l'attrasso, nè giovarsene per l'avvenire. Or se i Fratelli Bifulco dal dì della

morte del Zio fino al 1815 pagarono i docati 120 sempre senz'alcuna diminuzione; se essi han fatta l'offerta reale di tutta l'intera somma maturata dal 1815 finora, come possono giovarsi ora del beneficio della legge? E poi è elemosina spontaneamente lasciata da Giuseppe Bifulco, il quale volle, che si pagasse indeminuta, ed esente da ogni peso. Questa qualità sola basta ad scludere ogni ritenzione.

Per questi motivi, o Signori, conchiudiamo, perchè piaccia alla G. C. di rigettare l'appello prodotto dai Fratelli D. Pasquale, D. Niccola, e D. Arcangelo Bifulco contro alla sentenza del Tribunale Civile di Napoli de' 24 aprile 1823, ed ordinare l'esecuzione della medesima, e condannare i rei convenuti alle spese tutte del giudizio.

Fatto in Napoli nel dì 8 novembre 1824. = *Pasquale Calenda P. C.*

Decisione in grado di rinvio dalla Corte Suprema.

QUISTIONI.

Prima. Il legato di somma annua, a titolo di limosina, di cui siano gravati gli eredi a pro de' Monaci Alcanterini in Santa Lucia al Monte, è valido, e conseguentemente obbligatorio?

Il Sindaco Apostolico ha il potere di astringere gli eredi renitenti alla prestazione?

Seconda. Nell'affermativa, incontra l'azione l'ostacolo delle leggi vietanti l'ammortizzazione dei beni?

Terza. Rimosso l'ostacolo, acquistandosi per la Santa Sede, si ricade nell'Albinaggio?

Quarta. Nella negativa, necessita nella specie la Sovrana approvazione?

Quinta. In ogni caso, le annate decorse sono colpite dalla prescrizione?

Sesta. Sulle quantità dovute dovrà detrarsi il peso decimale?

Settima. Le spese giudiziarie.

Ascoltate le Parti alla pubblica Udienza.

Sentito il rapporto del Presidente Cav. Letizia.

Udito il Regio Procurator Generale Calenda nelle sue conformi conclusioni.

Sulla prima quistione.

Ha considerato la Gran Corte, che la Regola di S. Francesco d'Assisi surta ne' principj del secolo XIII. in mezzo della corruzione della vita Monastica sanzionata dal Pontefice Onorio III nella Costituzione *Solet annuere*, confermata colla disposizione testamentaria del Santo Istitutore, cui nella metà del Secolo XVI si conformarono perfettamente i Religiosi di San Pietro di Alcantera, sebbene sia fondata, all'esempio di nostro Signore Gesù Cristo sulla base della povertà individuale, e comune; di tal che doveano sulle prime i Monaci sostentar la vita co' travagli manuali, e colla limosina giornaliera, che doveano andar cercando di porta in porta; non è meno vero non essere ad essi loro interdetto di ricevere la limosina annua da tutti coloro, che spontaneamente gliela somministravano, senza poterli però per nessun verso molestare.

Fu per l'addotta ragione, che il Concilio di Trento radunato nel 1563, nel permettere a' Monaci il possesso de' beni, in comune però, e non individualmente, ne eccettuò soltanto i Francescani, ed i Cappuccini, come coloro, che colla semplice limosina spontanea dovean proccurarsi una ristretta, e limitata sussistenza alla vita. Nel divieto andarono sicuramente compresi

i Religiosi della Riforma di San Pietro d'Alcantera, che innanzi del Concilio di Trento, e precisamente nel 1544, era stata approvata dal Pontefice Giulio III, fu pure per la medesima ragione, che Clemente V. nella conosciuta Decretale *Exivi de verborum significatione*, nello spiegare, ed ampliare le antecedenti disposizioni Pontificie, nelle quali era a' Francescani, e Cappuccini vietata la proprietà, ed il possesso degl'immobili, sanzionò la massima, che le annue rendite eran per Dritto annoverate tra gl'immobili; quindi ricader doveano nel divieto. Ed in verità sia per ragion Canonica, sia per ragion Civile, innanzi della pubblicazione delle novelle leggi, le annue rendite costituite, e presso i Francesi le rendite fondiarie, eran riputate, ed assimilate all'intutto agl'immobili; di tal che potevan francamente sommettersi ad ipoteche, sì generali, che speciali.

Cresciuto però a dismisura il numero de' Frati Francescani, e Cappuccini, non potendo altronde più essi sostentarsi in parte coi travagli manuali, per aver dovuto impiegare l'opera loro nella istruzione, e nella predicazione, Urbano VIII, in conferma de'suoi precedenti decreti Pontificj de' 20 Giugno e 13 Luglio 1635, derogando qualunque precedente decreto Apostolico, Costituzioni Statuti opposti dell'Ordine Serafico, e decisioni delle Sacre Congregazioni, ai 27 di Luglio del 1637. permise, *Dictos Conventus, Fratresque Minores licite, valide, et tuta conscientia tenere posse annua, et perpetua legata, vel certos aliquos redditus, et proventus annuos, et perpetuos, praefatae puritati Regulae consentaneos, per modum eleemosynae juxta primam, et praecipuam S. P. Francisci vivendi rationem, ejus consilio, et exemplo firmatam et roboratam, pretii, seu mercedis vice, pro spirituali dictorum Fratrum labore recipientes.* Ecco autorizzati i Cappuccini, ed i Francescani a possedere legati perpetui, a ti-

telo però di limosina, rimanendo essi assoluti *a quibusvis excommunicationis, suspensionis, interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existant.*

A maggior chiarezza fa d'uopo rammentarsi ciò, che avvenne nel Secolo decimosettimo. Fu allora, che Clemente IX. incardinò il Convento di S. Lucia del Monte di Napoli, abitato prima da' Conventuali Riformati, alla Provincia di S. Pietro d'Alcantera di Spagna. Furono nella circostanza formate le novelle Costituzioni, che dall'Autorità Pontificia vennero approvate nel dì 7 febbraio 1675. I Frati Alcanterini Spagnuoli eran renitenti a trasferirsi nel Regno delle due Sicilie sul motivo di essere tali novelle Costituzioni assai austere, e non applicabili. Ne fu informato Carlo II, Sovrano imperante nelle Spagne, e nel Regno delle due Sicilie. Costui ne chiese informo al Ministro Generale dell'Ordine; e poichè restò assicurato della regolarità delle Costituzioni, e della irragionevolezza del rifiuto degli Alcanterini Spagnuoli, rimise all'intutto la importante facenda all'arbitrio del medesimo Generale.

Il Generale, sebbene innanzi avesse manifestata la esattezza, e la regolarità delle Costituzioni, nondimeno, sol per rendere vieppiù contenti gli Alcanterini Spagnuoli, dispose molte altre riforme; quindi accettate nel 1681 dalle Province, confermate da Innocenzo XI, furono in Napoli pubblicate con le stampe nel 1685. Son queste quelle Costituzioni, che rivestite dal beneplacito Ponteficio, e Regio si osservano dagli Alcanterini in S. Lucia al Monte. Ora nel cap. IV, §. 1, dopo essersi rammentato ciò, che trovavasi prescritto dai sommi Pontefici Niccola III, Clemente V, ed Innocenzo XI, si soggiunge così: *Ma se fosse data, legata alcuna limosina pecuniaria a' nostri Conventi, e ve ne fosse vera necessità, il Sindaco Apostolico, in mano a cui*

debba entrare , ne facci la ricevuta , se fosse addomandata.

Laonde non può per nessun verso richiamarsi in dubbio, che a' Frati Francescani, e Cappuccini possa legarsi un'annua somma a titolo di limosina, come pure per la Sacrestia, Infermeria, cera, olio, biancheria, compra di libri, stampa, pane, vino; pietanza, ed ogni altro necessario. In fatti una costante osservanza ha reso vieppiù ciò evidente. E celebre la decisione resa dalla Sacra Congregazione del Concilio a 12 giugno 1704, val dire pochi anni dopo dell'approvazione delle Costituzioni Alcanterine. Furono con tale decisione astretti giudiziariamente gli eredi di Fabrizio Pinto di Salerno a prestare gli annui legati disposti a titolo di limosina a pro de' Frati Osservanti, Riformati, e Cappuccini della stessa Città di Salerno. Carlo III, Augusto Genitore del Re (N. S.), nel portarsi felicemente ad imperare nelle Spagne, pingui legati dispose a vantaggio de' nostri Alcanterini, che dalla pietà, e religiosità del Re (N. S.) non solo vengono adempiuti, ma anzi ampliati, profusi ed estesi. Il Duca di Melito D. Francesco Muscettola col testamento mistico pubblicato a 31 luglio 1804 confermò la disposizione espressa nello strumento del 1 maggio 1800 di somministrarsi a perpetuo per limosima agli Alcanterini di S. Lucia al Monte annui doc. 18. La Contessa dell'Acerra D. Maria Giuseppa de Cardenas col testamento mistico de' 26 novembre 1812 legò a' medesimi Alcanterini annui docati 100 a perpetuo, ch'esattamente si stanno pagando dagli eredi. In fine, per tralasciare tutti gli altri, S. M. col Real Decreto de' 17 aprile ultimo approvò la transazione, mercè la quale gli annui doc. 18 disposti a perpetuo nel 1817 dal fu D. Gio. Battista Maresca, a titolo di elemosina, a vantaggio degli Alcanterini, furono ridotti in una volta alla somma di doc. 300; quindi fu accordata al Sindaco Apostolico la facoltà di esigerli, e d'impiegarli nel modo, che avesse riputato più conveniente alla soddisfazione dei debiti contratti in piazza a conto del Convento.

In ultimo luogo la Gran Corte osserva, ch' il pio testatore D. Giuseppe Bifulco, conformandosi perfettamente alle disposizioni Pontificie, ed alle Costituzioni dell'Ordine, di sua libera spontanea volontà, non urtato, non importunato dagli Alcanterini, pur troppo moderati, religiosi ed esemplari, gravò gli eredi suoi dell'annua prestazione a di loro vantaggio a titolo di limosina, lungi dal dirigere direttamente il legato a' Monaci. Ciò mena ad una luminosa verità, quale è quella, che la determinazione volontaria del pio testatore divenne obbligatoria sul capo degli eredi, da' quali gli Alcanterini ricevono quella somma, che spontaneamente a favor loro fu la prima volta disposta, e che gli eredi non altrimenti soddisfano, se non per lo spontaneo volere del di loro autore. Essi in fatti riconobbero la esposta verità, prestandosi all'adempimento per tutte le annate decorse dal dì della morte del testatore avvenuta nel 1804 fino a tutto aprile 1815.

Ha considerato inoltre la G. C., che la purità della morale, e la esattezza della Regola degli Alcanterini non permettono, del pari che ad ogni Istituto Francescano, ch'essi incorrano in qualunque menoma distrazione dagli esercizi di pietà e di Religione, rivolgendosi agli affari temporali, e Forensi. Per questo imponente motivo il Pontefice Niccola III fu il primo ad istituire i Sindaci Apostolici nell'Ordine Francescano. Ed asceso al Ponteficato Martino IV nel 1233, ne ampliò le attribuzioni colla Bolla *Exultantes in Domino;* quindi riflettendo, che i Frati Francescani *pro nulla re temporali possunt in judicio expediri*, permise a ciascun Convento nominare dei Soggetti, cui affidare l'amministrazione, ed il Governo del Convento istesso, caratterizzandoli Amministratori, Economi, Sindaci, ed Attori. A costoro accordò la facoltà *haeredum*, *et executorum negligentiis obviare*, *ut fratres secundum modos licitos*, *et congruos ipsi Ordini relictis sibi in testamento elec-*

mosynis non fraudentur. Li reputò il Sommo Pontefice Persone interposte della Santa Sede, atte a ricevere le limosine a nome della Chiesa, invertendole però a vantaggio de' Frati. In conseguenza fu a' Sindaci Apostolici accordato il potere *petendi, exigendi, recipiendi, transigendi quoque, et paciscendi, conveniendi, refutandi, quietationem faciendi, agendi, defendendi, ac in animas eorum de calumnia, et veritate dicenda, jurandi cum illis, et contra illos, qui eiusmodi res mobiles et immobiles, ac praetium earum, vel relictas eleemosynas Fratribus in testamentis occuparent, vel violenter auferrent, sive contra voluntatem Fratrum quomodolibet detinerent.* La Bolla di Martino IV fu confermata da Clemente V nel 1305, da Giovanni XXII nel 1410, da Martino V nel 1328, da Paolo IV nel 1555, e da Innocenzo XI nel 1609 colla Bolla *Sollicitudo Pastoralis.* In ultimo luogo la disegnazione de' Sindaci Apostolici, ed i loro poteri sono stati rinforzati, e riconosciuti dal Re, nostro Signore, allorquando col Real Decreto di sopra rammentato al Sindaco Apostolico degli Alcanterini è stata accordata la facoltà di transiger cogli eredi di Maresca il legato a titolo di limosina, riscuotere il prezzo della transazione, ed invertirlo al bisogno de' Monaci.

In conseguenza è evidente, che nel presente giudizio agisce il Sindaco Apostolico a nome della Santa Sede, e qualunque sarà per essere il successo del giudizio, è essolui autorizzato a versarne il prodotto ne' bisogni del Monistero; che adempiuti, non v'è chi non sappia, che l'avvanzante si rivolge pure nel sollievo della umanità languente.

Sulla seconda quistione.

Si osserva, che le leggi, vietanti una volta l'acquisto nelle mani morte, han riguardato soltanto gl'immobili, e tra questi

la Ragion Civile, e Canonica ha annoverate pure le annue rendite, e le rendite fondiarie. La circolazione libera delle proprietà, il passaggio da un uomo all'altro, sino a che si fusse incontrato l'ottimo agricoltore, ed il diligente amministratore, han formato la cura di quei Governi, che si sono incaricati della interdizione degli acquisti alle mani morte. Ora a qual modo può confondersi la proprietà de' beni colla limosina? Intercetta forse la limosina la libera circolazione della proprietà? Qual'è il detrimento, che ne risente l'agricoltura da una banda, il Commercio dall'altra?

Sulla terza quistione.

Considerando, che, a prescindere, che le voci di Albinaggio mal si adattano alla Santa Sede, che ha il suo dominio Spirituale in tutto l'Orbe Cattolico, ed assurda cosa sarebbe riputarla tra noi nella qualità di estera, giova osservare per le cose dette di sopra, che, se il Sindaco Apostolico sta in giudizio, e riscuote i legati disposti a titolo di elemosina, qual persona interposta dalla Santa Sede, egli, per dovere indispensabile della Carica indossatagli dalla stessa Santa Sede, deve versarne la quantità a' bisogni del Monistero; quindi ne rimane soltanto legittimata la persona, rivolgendosi ogni esercizio, ed ogni utilità a pro del Monistero, ch'è stabilito nel Regno di Napoli.

Sulla quarta quistione.

Non è il Monistero, che faccia un acquisto, d'esservi bisogno della Sovrana approvazione. Una limosina volontaria, e gratuita che il testatore fa a se stesso, all'anima sua più che ad altri non costituisce sicuramente un'acquisto di proprietà; quindi male a proposito s'invocano le leggi vecchie, e nuove, che

impongono negli acquisti l'approvazione della Suprema Potestà. Un esempio luminoso ne ha somministrato il Re, nostro Signore, allorquando si è compiaciuto approvare la transazione di quel legato annuo, disposto nel 1817, e di cui non n'era stato sanzionato l'acquisto.

Sulla quinta, e sesta quistione.

Considerando, che dalla prescrizione di cinque anni stabilita coll'art. 2183 delle Leggi Civili sono colpite le rendite perpetue, e vitalizie, le pensioni per alimenti, le pigioni delle case, ed i fitti de' beni rustici, gl'interessi delle somme prestate, e generalmente tutto ciò, che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi. Mal quindi si applica il prescritto della legge alla limosina, che sicuramente non gravita su predj rustici, o urbani, su quali si corrisponde la contribuzione fondiaria. Nella specie la limosina agli Alcanterini prende il suo principio dalla oblazione volontaria del testatore, e se gli eredi ne hanno l'obbligo della corrisponsione, essi adempiono a quella prestazione, di cui furono gravati dal di loro autore.

Considerando, che li convenuti stessi si son persuasi della inammissibilità della prescrizione, ed allorquando essi la oppongono, sono in manifesta contraddizione con loro medesimi. Prodotto dagli Alcanterini il ricorso per annullamento della decisione della seconda Camera di questa Gran Corte nel dì 7 Settembre scorso prossimo anno, con cui, rivocandosi la sentenza del Tribunale Civile de' 9 settembre 1822, e de' 24 aprile 1823, non che una decisione contumaciale de' 7 luglio dell'istesso anno 1823, fu dichiarato, che il Sindaco Apostolico non aveva azione a chiedere il legato, che rimaneva interamente rimesso alla volontà degli eredi Bifulco, costoro offrirono per Banco nel dì 3 aprile ultimo il pagamento di doc. 960, impor-

to delle otto anuate decorse dal 1 maggio 1815 a tutto aprile 1823 alla ragione di annui doc. 120. Che se il Sindaco Apostolico lo rifiutò, ciò avvenne, sol perchè gli eredi protestavano di eseguire quel pagamento spontaneamente, ed a titolo di elemosina, senza acquistarsi alcun dritto a' Monaci incapaci di ogni acquisto. La quistione perciò non versa più per fatto, e per volere de' stessi convenuti, sulle annate dovute per lo periodo di otto anni, quanti n'eran decorsi sino ad aprile 1823, ma si restringe esclusivamente intorno al titolo della prestazione, che i Bifulco sostengono spontaneo, ed il Sindaco Apostolico lo afferma obbligatorio.

Considerando, che la medesima ragione concorre ad evidenza ad escludere la detrazione del peso decimale. Ed in primo luogo l'indole della limosina, che contenne un atto tutto gratuito, e volontario del testatore, non lo comporta. Il fatto in secondo luogo di Bifulco ne manifesta la più solida dimostrazione, quando essi offrirono il pagamento delle intere otto annate, franche, ed immuni da qualunque peso decimale; di tal che offrirono doc. 960, quanti per lo appunto alla ragione di annui doc. 126 contengono l'importo delle otto annate scadute dal primo maggio 1815 a tutto aprile 1823.

Sulla settima quistione

Considerando esser chiara la disposizione della legge, che Coloro, che soccumbono nel giudizio, debbono rifare alla Controparte le spese del giudizio.

Per queste considerazioni

La Gran Corte civile, in continuazione dell'Udienza de' 3 del corrente mese, ammette li fratelli D. Pasquale, D. Niccola, e D. Arcangelo Bifulco opponenti alla decisione contumaciale resa nel dì 21 giugno ultimo; nel merito però, pronun-

ztandio definitivamente sulle opposizioni stesse , e sull'appello prodotto nel dì 14 giugno del 1823 avverso le sentenze del Tribunale civile di Napoli de' 9 settembre 1822 , e de' 24 aprile dell'anzidetto anno 1823 , rigetta l'appello, e le opposizioni, ed ordina, che la decisione contumaciale resa da questa Gran Corte nel dì 22 giugno di questo anno, portante la conferma della sentenza del Tribunale civile, e la condanna al pagamento di due altre annate di già scadute a tutto aprile anno corrente , sarà eseguita. In conseguenza i Fratelli Bifulco saranno astretti al pagamento ne' beni ereditari del di loro Zio paterno D. Giuseppe di doc. 1080, importo delle nove annate sino ad aprile ultimo, a favore di D. Giovanni Scala, Sindaco Apostolico degli Alcanterini a S. Lucia del Monte, che li dovrà versare ne'bisogni del Monistero. E tale pagamento di annui doc. 120 li Bifulco lo proseguiranno per lo tempo avvenire a perpetuo dal dì primo maggio dall' anzidetto corrente anno in avanti.

Condanna li Bifulco alle spese anche in grado di opposizione , liquidate in doc. 34, e gr. 42.

La esecuzione al Tribunale civile di Napoli.

Giudicato , e pronunziato in Napoli alla pubblica Udienza presenti i Signori Cavaliere D. Gregorio Letizia Vice Presidente della Suprema Corte di Giustizia , in missione Presidente della Gran Corte civile , D. Francesco Paolo Abrusci, D. Pasquale Franceschini , Cavàlier D. Vincenzo Volpicella , D. Domenico Giannelli , D. Domenico Antonio Pionati , e D. Carlo de Simone Giudici , ed il signor D. Pasquale Calenda , Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, Regio Procurator Generale.

Oggi li 8 Novembre 1824. — *Cav. Letizia Presidente — Giuseppe Guadagni Vice Cancelliere.*